



COMUNE DI NEMOLI (PROVINCIA DI POTENZA)

CAPITOLATO SPECIALE PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONALE E PROGRAMMATICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NEMOLI

ART. 1 – OGGETTO

La concessione ha per oggetto il servizio di conduzione gestionale e programmatica degli Impianti Sportivi del Comune di Nemoli comprendenti:

- 1) Campo Sportivo “Gennaro Filardi”, sito in Nemoli alla via Roma;
- 2) Complesso sportivo sito in via dell’Infanzia del Comune di Nemoli (Pala-Sirinia Bocciodromo – campo pallacanestro-pallavolo, campo di calcetto, e relativi spogliatoi e aree di pertinenza);
- 3) Complesso Sportivo sito in via Belvedere sul Lago di Nemoli (campo di calcetto, campo di tennis e campo di bocce con relativi spogliatoi e aree di pertinenza);
- 4) Parco biciclette elettriche progetto " Bike Sharing”

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso gli impianti sportivi.

L’incidenza di ciascun impianto sull’importo è il seguente:

- | | |
|---|-----|
| 1) Campo Sportivo “Gennaro Filardi”, sito in Nemoli alla via Roma; | 15% |
| 2) Complesso sportivo sito in via dell’Infanzia del Comune di Nemoli; | 48% |
| 3) Complesso Sportivo sito in via Belvedere sul Lago di Nemoli; | 35% |
| 4) Parco biciclette elettriche; | 2% |

Qualora, per provvedimento del Comune e/o di altre autorità competenti fosse impedito l’uso totale di un impianto l’importo si riduce della quota pari alla predetta percentuale di incidenza;

ART. 2 – DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 10 a decorrere dalla data di consegna degli impianti sportivi.

ART. 3 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna degli impianti si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti a imperizia, incuria o mancanza di manutenzione ordinaria, nei casi in cui è a carico del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario che dovrà quindi

provvedere alla loro riparazione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza all'obbligo di riparazione, il Comune escuterà l'assicurazione costituita ai sensi del successivo art. 15 oppure, in caso di esito negativo, incamererà nella misura corrispondente la cauzione di cui al successivo art. 19, restando comunque impregiudicate eventuali altre azioni per il ristoro integrale dei danni. Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; dovrà inoltre individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 e successive modificazioni e integrazioni. ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi"). Per tutta la durata della concessione, il gestore dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici. E' obbligo del concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti, degli atleti e di chiunque altro fruisca delle strutture. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del concessionario, intendendosi sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà produrre al Comune copia della polizza assicurativa che, ai sensi dell'articolo 15, dovrà essere sottoscritta per la copertura di detta responsabilità. Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il gestore dovrà altresì comunicare al concedente, entro cinque giorni dal loro verificarsi o, se successivo, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, qualsiasi inconveniente tecnico che possa pregiudicare la funzionalità degli impianti sportivi e/o la pubblica incolumità.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore è tenuto a provvedere a sua cura e spese alla gestione ordinaria degli impianti sportivi comunali affidati in concessione.

In particolare garantisce:

- ☐ Custodia, sorveglianza e ordinaria manutenzione degli impianti e delle attrezzature ivi presenti;
- ☐ Pulizia spogliatoi, bagni e altri locali ed aree di pertinenza degli impianti, manutenzione del verde delle aree su cui insistono gli impianti;
- ☐ Utenze (luce, acqua, gas, ecc.) e altri oneri (imposte, tasse, ecc.);
- ☐ Sistemazione ordinaria e straordinaria dei campi da gioco per rendere possibile la pratica sportiva;
- ☐ Pianificazione dell'utilizzo degli impianti per consentire il più ampio accesso all'impianto e la sua piena fruizione.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad espletare la gestione dell'impianto oggetto della concessione nel rispetto assoluto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica. **Gli arredi e le attrezzature forniti in quanto oggetto di offerta tecnica rimangono di proprietà comunale.**

Sono comunque a carico del gestore eventuali interventi di manutenzione ordinaria non specificatamente previsti nel presente capitolato, relativi alle strutture e aree oggetto della presente concessione.

Il Comune a mezzo di proprio personale può, in qualsiasi momento, provvedere ad ispezioni degli impianti per verificare che sia disposto ed organizzato un corretto e regolare uso degli impianti e delle attrezzature, nonché effettuare sopralluoghi di carattere tecnico/manutentivo o gestionale/amministrativo al complesso sportivo in genere. È fatto obbligo al gestore ed al suo personale di attenersi alle disposizioni che dovessero essere impartite dai competenti uffici comunali in forma scritta, tese ad evitare uso scorretto e danneggiamenti degli impianti sportivi dati in concessione ed a migliorarne lo stato di manutenzione.

ART. 5 – TARIFFE DI ACCESSO A CARICO DEGLI UTENTI

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, sono fissate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe massime di accesso per l'uso degli impianti sportivi sono stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale, Allegate al presente capitolato le ultime tariffe stabilite con D.D.C. N° 33/2014; Nel corso della durata della concessione, le tariffe sopra indicate potranno subire variazioni, anche su proposta del concessionario, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione del servizio disciplinato dal presente capitolato è fissato in € 10.000,00 annui, determinato sulla base dei ricavi ipotizzabili in relazione alla futura gestione. Il concessionario sarà tenuto a pagare al Comune Concedente Euro 1.000,00 (mille /00 euro) aumentato dell'importo offerto in sede di gara, per ogni anno di gestione.

Il pagamento della quota relativa alla prima annualità di gestione avverrà entro il **30 ottobre 2015**, quello relativo alla successive quote annuali entro il **30 ottobre di ogni anno**.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente atto. In particolare, a titolo solamente esemplificativo, dovrà:

- ☐ svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti;
- ☐ osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico;
- ☐ osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico-sanitari;
- ☐ effettuare il servizio di pulizia delle strutture, anche mediante subappalto a terzi a tal fine abilitati, con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli di qualità del servizio;
- ☐ assicurare, conformemente alla normativa vigente in materia, la presenza di un numero adeguato di addetti nelle fasce orarie di apertura al pubblico;
- ☐ provvedere alla custodia ed alla sorveglianza degli impianti;
- ☐ garantire l'illuminazione notturna esistente sugli accessi agli impianti;
- ☐ comunicare, contestualmente alla consegna dell'impianto, l'organigramma delle cariche sociali e del personale e, successivamente, ogni eventuale variazione inerente a tali organigramma;
- ☐ trasmettere al Comune, nei termini indicati, la documentazione di cui all'articolo 13;
- ☐ provvedere alla tenuta di regolare contabilità ed assicurare che l'emissione dei biglietti sia in regola con la normativa fiscale;
- ☐ effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione dell'impianto con proprio materiale e prodotti;
- ☐ provvedere alle spese relative al personale necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori;
- ☐ sostenere le spese per le utenze relative alla gestione dell'impianto nonché a **volturare** a proprie spese i contratti in essere con l'obbligo di assumere direttamente l'intestazione dei contratti di fornitura e/o di utenza per tutta la durata della concessione;
- ☐ utilizzare e far utilizzare all'utenza le strutture con la miglior cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione;
- ☐ effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere le strutture in perfetto stato d'efficienza, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza (C.P.V., A.S.L., VV.FF., Autorità di P.S., ecc.), ivi compresa l'acquisizione delle relative certificazioni debitamente trasmesse all'ente;

- ☐ stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art. 15;
- ☐ adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore i seguenti oneri:

- ☐ Il canone di concessione annuale;
- ☐ Le spese di contratto;
- ☐ Ogni altra spesa inerente la gestione ordinaria degli impianti sportivi;
- ☐ Pagamento del canone di tutte le utenze (fornitura energia elettrica, acqua, gas metano, ecc.);

I beni e le attrezzature acquistate dal concessionario al di fuori di quanto previsto dalla offerta tecnica rimangono di sua proprietà e vengono rimosse dagli impianti al termine del rapporto contrattuale, quelle previste nell'offerta tecnica rimangono, invece, di proprietà del comune di Nemoli.

L'Amministrazione Comunale, previo accordo con il gestore può utilizzare gratuitamente gli impianti per qualsiasi manifestazione di carattere culturale – ricreativo – istituzionale etc. che abbia rilevanza promozionale per il Comune di Nemoli, con preavviso di almeno 10 giorni. In queste occasioni il gestore garantisce la custodia e la pulizia degli impianti senza nulla pretendere dal Comune.

Il concessionario sarà, altresì, tenuto a garantire il libero e gratuito accesso degli impianti alle scuole o ad uso sociale, qualora ne facciano richiesta concordando con l'amministrazione Comunale e la Scuola le modalità e gli orari di fruizione degli impianti.

Il gestore si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare e concederà libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni organizzate dal Comune.

ART. 9 - PERSONALE

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato il cui numero e la cui organizzazione dovranno essere tali da garantire il regolare svolgimento del servizio anche in relazione al numero di giorni e alle ore di funzionamento degli impianti e alla tipologia di attività svolta.

Con specifico riguardo agli istruttori ed agli allenatori impiegati nell'espletamento del servizio ed alle relative qualifiche professionali, il concessionario è tenuto ad osservare gli standard proposti in sede di offerta.

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento. Il concessionario dovrà garantire l'adempimento di tali obblighi anche per le eventuali imprese subappaltatrici per le attività per le quali, ai sensi dell'articolo 14, il subappalto è ammesso. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti.

ART. 10 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'aggiudicatario è tenuto a gestire gli impianti garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il concessionario è tenuto ad attuare.

ART. 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI

La manutenzione ordinaria è a completo ed esclusivo carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti alle strutture e quelli necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti.

In particolare :

- ☐ Riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- ☐ Riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- ☐ Riparazione degli arredi e delle attrezzature anche quelli di proprietà comunale in dotazione al gestore;
- ☐ Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti - trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- ☐ Riparazioni con eventuali demolizioni e riprese per gli intonaci e rivestimenti murali;
- ☐ Riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- ☐ Riparazione e sostituzione di vetri ed altre parti accessorie, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- ☐ Cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- ☐ Manutenzione degli impianti termici e di aereazione;
- ☐ Pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie interne;
- ☐ Riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- ☐ Ritinteggiatura delle pareti interne a contatto con il pubblico;
- ☐ Manutenzione di impianti idrici;
- ☐ Controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- ☐ Controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- ☐ Manutenzione e sostituzione delle reti e bandierine.

Le azioni indicate nel presente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici.

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO L'IMPIANTO

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione :

- ☐ Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ☐ Registro degli interventi di manutenzione e di controllo effettuati, in cui deve essere indicata la data dell'intervento, la natura e gli esiti.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AL COMUNE

Il concessionario ha l'obbligo di presentare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio Tecnico del Comune, una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto, avendo cura di indicare:

- ☐ gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria eseguiti sull'impianto;
- ☐ le date e i risultati delle ispezioni periodiche all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Ogni anno, entro il trenta giugno il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici, le attività svolte, le fasce di utenza coinvolte e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio, nonché gli orari di apertura dell'impianto e i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art.116 del D.Lgs. n.163/2006. E' fatto inoltre divieto al concessionario di subappaltare la concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle sotto elencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- ☐ lavori di manutenzione;
- ☐ servizi di pulizia;
- ☐ gestione calore/caldaia;
- ☐ custodia e sorveglianza degli impianti;
- ☐ manutenzioni degli impianti tecnologici.

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovranno offrire adeguate garanzie di affidabilità e professionalità. Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, al fine di acquisire il relativo assenso, con dovuto anticipo rispetto all'inizio della specifica attività, il contratto con il subconcessionario unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore di competenza. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, il concessionario dovrà provvedere a sostituire il subconcessionario;

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

ART. 15 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che, autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione, dovessero recarsi presso gli impianti. Il concessionario, dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione. In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese specifica polizza responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO) con nominale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per la garanzia RCT e ad €. 500.000,00 per la garanzia RCO, tale da coprire:

- ogni danno derivante agli impianti in concessione da qualsiasi azione ed omissione dolosa o colposa, se imputabili alla concessionaria;
- danni derivanti dall'utilizzo delle strutture da parte del pubblico;
- danni per gli utenti delle strutture;
- danni per il personale addetto ai servizi vari.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere prodotta all'Amministrazione Comunale all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale elevazione dei massimali.

Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza la possibilità di opporre riserve o eccezioni di sorta. Copia della quietanza di pagamento relativa alla

polizza di cui al precedente punto dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale. Con la stipulazione della polizza indicata il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ART. 16 – CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito nel presente capitolato. Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 17 – PENALITA'

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti. Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente capitolato l'Amministrazione contesterà al concessionario, a mezzo raccomandata A/R o fax, l'inadempienza riscontrata, invitando lo stesso a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, vengano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune addebiterà una penale che potrà variare da un minimo di 50,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro, per ciascun inadempimento. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 19 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno tre inadempimenti dello stesso tipo oppure cinque di tipo diverso nell'arco di un biennio, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile anche nell'ipotesi di:

- ☐ Insolvenza o fallimento del concessionario;
- ☐ Cessione del contratto e di crediti o sub-concessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata dall'Amministrazione Comunale;

- ☐ Effettuazione di modifiche strutturali agli impianti senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- ☐ Mancata osservanza e/o attuazione degli elementi essenziali del progetto presentato dal concessionario e oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggi in sede di gara;
- ☐ Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;
- ☐ Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 19 - RECESSO

Il concedente potrà recedere dalla concessione, con preavviso non inferiore a tre mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Il concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata..

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 10% del valore della concessione del servizio. La fideiussione dovrà contenere l'esplicito impegno dell'Istituto Bancario o Assicurativo a versare la somma garantita alla Tesoreria Comunale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'Istituto obbligato in solido con il concessionario fino al termine della gestione, nonché con esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c. comma. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata anche per la riscossione delle penali, fermo restando che in tali casi il suo ammontare dovrà essere ripristinato entro 15 giorni , pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, qualora l'Amministrazione non abbia titolo per rivendicare pretese creditorie nei confronti del gestore.

Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale.